



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO
"Don Giovanni Antonioli"

Via Nino Bixio. 42 – 25056 Ponte DI Legno (BS)
Codice Fiscale: 81005970173 – Codice Univoco UFCDQC
Tel. 0364/91006 – Fax 0364/91114

www.icpontedilegno.edu.it - bsic802001@istruzione.it - bsic802001@pec.istruzione.it

Circolare n. 001
del 28/08/2023

Al personale interessato

Istituto Comprensivo Don Giovanni Antonioli

Oggetto: Tutela delle lavoratrici madri.

Si invitano le lavoratrici, a qualunque titolo presenti nell'Istituto (Docenti, Assistenti Amministrative, Collaboratrici Scolastiche, a tempo indeterminato o determinato) ad esibire, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 151/2001, il certificato medico attestante il loro eventuale stato di gravidanza e la loro situazione specifica, al fine di consentire di attivare le procedure e le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre, contemplate dalla normativa vigente.

Si precisa che la mancata comunicazione scritta solleva l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità in merito; sottolineando che il diritto alla tutela della gravidanza si attiva dal momento in cui si prenderà visione del relativo certificato medico.

Sulla base della informazione ricevuta, il Dirigente scolastico procederà alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici.

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice-madre e del nascituro, verranno adottate misure per allontanare la lavoratrice dalla eventuale situazione di rischio per evitare l'esposizione al rischio, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro e/o adibendo la lavoratrice ad eventuali altre mansioni disponibili non a rischio. Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, si informerà il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per i provvedimenti di competenza (art. 5 della Legge 1204/71 e art. 17 c.2, lett. b-c del D.Lgs. 151/2001, prevedono l'interdizione dal lavoro, previo parere favorevole del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro).

Nel caso in cui si individui una mansione a cui potenzialmente adibire la lavoratrice in gravidanza (la stessa mansione già svolta, la mansione modificata, un'altra mansione), si comunicherà al medico competente le caratteristiche di detta mansione e si invierà la lavoratrice per la visita medica ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Qualora la mansione individuata dovesse potenzialmente esporre la lavoratrice al rischio di contrarre patologie che possono interferire con la gravidanza (es. agenti biologici diffusi nella popolazione infantile), la lavoratrice non sarà ritenuta idonea fino ad avvenuta valutazione da parte del medico competente.

A sua volta il medico competente per poter effettuare la valutazione di competenza dovrà ricevere:

- la comunicazione dello stato di gravidanza e la descrizione delle caratteristiche della mansione proposta;
- il certificato di gravidanza fisiologica rilasciato dal medico ginecologo;
- in caso di esposizione a rischio biologico, i risultati degli accertamenti di laboratorio (richiesti dal medico stesso ex D.Lgs. 81/2008) tesi ad evidenziare l'immunità della lavoratrice nei confronti dei principali agenti biologici che possono determinare eventuali alterazioni dello stato di gravidanza ed effetti sul feto e sull'embrione. Tali accertamenti si possono rendere necessari se la lavoratrice è a contatto con una popolazione di alunni di età compresa tra i 6 e i 14 anni (non sempre vaccinati), nella quale possono svilupparsi patologie infettive potenzialmente interferenti con stati di gravidanza (es. rosolia) con maggior frequenza rispetto alla popolazione generale. In assenza di adeguata copertura immunitaria, la lavoratrice verrà definita non idonea alla mansione, fino a 7 mesi dopo il parto.

Il Dirigente Scolastico

Silvia dott.ssa Oggiano

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme connesse)